Finafarm S.p.A. 38123 TRENTO Via Provina 3 - frazione Ravina
Cod. Fisc. e P. IVA 00497760223 - Capitale Sociale interamente versato Euro 3.900.000,00
Reg. Soc. Trib. TN N. 6604 - Iscritta all'Albo degli Interm. Finanz. ex art. 106 TUB. Cod. 19186.6 - CCIAA di Trento N. 101792
Tel. 0461.901414 r.a. Fax 0461.901415 - e-mail: info@finafarm.it - PEC : finafarm@pec.it
S.p.A. a Socio Unico del Gruppo UNIFARM soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 C.C.

****

FOGLIO INFORMATIVO FINAFACTORING

(Le Condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico)

****

Sezione I° : Informazioni sull'Intermediario

FINAFARM S.P.A.

Sede Legale e amm.va: Trento (TN), Fraz. Ravina, alla Via Provina .n.3
Num. Iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB cod. 19186.6
C.C.I.A.A. n° 00497760223
Repertorio Economico Amm: TN-101792
C.F. 00497760223
P.IVA 00497760223
Capitale Sociale inter. vers. Euro 3.900.000,00
Tel. 00 39 0461/901414– Fax 00 39 0461/901415
Sito internet: www.finafarm.it E-mail: finafarm@pec.it
Ufficio reclami: reclami@finafarm.it

Sezione II°: Soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

In caso di offerta fuori sede, Finafarm rende noti i dati e le informazioni del soggetto incaricato:

NOME e COGNOME: GIANNI PARIS

QUALIFICA: AMMINISTRATORE DELEGATO

TELEFONO: 0461/901414

EMAIL: SEGRETERIA@FINAFARM.IT

Sezione II°bis: Quali sono le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio o dell'operazione

Caratteristiche del finanziamento

Il contratto Finafactoring (il "**Contratto**") è un contratto di finanziamento, nella forma tecnica dell'apertura di credito a tempo indeterminato non regolata in conto corrente, utilizzabile esclusivamente per le finalità e secondo le modalità previste nel Contratto. In particolare, in forza del Contratto, Finafarm si impegna a pagare – per conto del Cliente e nei limiti dell'importo finanziato – le fatture emesse da un fornitore individuato dalle parti (il "**Fornitore**"). Il Cliente assume l'impegno nei confronti di Finafarm di rimborsare, entro i termini previsti dal Contratto, gli importi pagati da Finafarm a saldo delle fatture del Fornitore, nonché gli interessi maturati e le spese indicate nel Contratto. L'utilizzo del finanziamento è consentito esclusivamente per il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore a carico del Cliente, mediante delegazione di pagamento rilasciata a Finafarm. Il Contratto è garantito da apposita fideiussione rilasciata dal Fornitore in virtù di apposita convenzione stipulata con Finafarm. La validità e l'efficacia della convenzione è condizione per la validità e l'efficacia del Contratto, con la conseguenza che il venir meno – per qualsivoglia ragione – dell'impegno di garanzia del Fornitore dà diritto a Finafarm di sospendere l'utilizzo dell'apertura di credito.

Rischi tipici del finanziamento

Tra i principali rischi del finanziamento devono essere considerati quelli relativi alla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. In particolare, il Cliente è potenzialmente esposto al rischio dell'oscillazione dei tassi di interessi, nonché della modifica unilaterale delle condizioni economiche del Contratto da parte di Finafarm nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 118 TUB.

Sezione III°: Principali condizioni economiche. Quali sono i costi del servizio o dell'operazione

Parametro di riferimento indicizzazione tasso d'interesse Euribor 3m/365 (*)

(*) EURIBOR 3 mesi/365 significa: media trimestre solare, precedente il periodo di decorrenza, del parametro Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 3 (tre) mesi con divisore 365 (trecentosessantacinque) rilevata da "Il Sole 24 Ore"; frequenza di indicizzazione trimestrale, avente decorrenza il primo giorno di ogni trimestre solare; tasso amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI) L'utilizzo di un parametro di indicizzazione per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, gli interessi praticati al finanziamento subiscano una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento delle somme dovute all'intermediario da parte del cliente (che aumentano in caso di crescita

dell'indice e che si riducono in caso contrario). In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento previsto in contratto, si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto dall'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (cd. "Piano solido e scritto"), pubblicato sul sito internet di Finafarm e costantemente aggiornato, al quale si rinvia. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo), entro trenta giorni e con le modalità convenute per l'invio di comunicazioni alla clientela, Finafarm comunicherà al Cliente le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in base al Piano solido e scritto aggiornato e pubblicato sul sito internet dell'intermediario (www.finafarm.it), salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza dispongano diversamente. In conformità con quanto previsto dall'art. 118-bis D.Lgs. n. 385/1993 (cd. Testo Unico Bancario), la modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

Tasso nominale Finafactoring (TAN)	Euribor 3m/365 (media trimestrale) + spread (max)	5,50%
Tasso di Mora		TAN + 4,00%
Tasso Campagne ordini (TAN)		Fisso (max) 8,00%
Bollo su contratto	Euro	16,00
Bollo su rendiconto periodico	Euro	2,00
Bollo su estratto conto	Euro	2,00
Bollo (per importi esenti IVA > € 77,47)	Euro	2,00
Spese di istruttoria	max Euro	1% dell'affidamento accordato
Spese rinnovo fido (applicabili ogni 18 mesi)	max Euro	0,5% dell'affidamento accordato
Spese per singola operazione di incasso	max Euro	8,00
Spese insoluti su singolo addebito	max Euro	25,00
Spese richiamo addebiti e ripresentazione (per effetto)	max Euro	8,00
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro	20,00
Rimborso spese per consegna copia documenti	max Euro	20,00
Spese di chiusura contratto	max Euro	50,00
Spese chiusura anticipata contratto	Euro 250,00 + Euro 10,00 per ogni addebito futuro	
Copertura assicurativa infortuni		gratuita
T.E.G.[1] (massimo)		8,18%
T.A.E.G.[2] (massimo)		13,09%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento, può essere consultato sul cartello affisso presso la sede della Finanziaria, e sul sito internet all'indirizzo www.finafarm.it. Se trattasi di offerta fuori sede, il TEGM corrisponde a quello contenuto nel documento consegnato al cliente unitamente al contratto. Può essere richiesto al Cliente il rilascio di garanzie e/o effetti cambiari a fronte dell'obbligo di rimborso del finanziamento e delle altre obbligazioni.

Clausola "zero floor"

[1] *Il T.E.G. massimo indicato è riferito ad un fido di € 100.000,00, con utilizzo per 60 giorni, fatturazione fornitore mensile, spese di incasso trimestrali € 72* (€ 8,00 x n. 9 incassi), spese di istruttoria € 1.000,00*, bollo su fattura interessi € 2,00. spese invio comunicazioni periodiche (annuali) € 20,00*, spese chiusura contratto € 100,00*, TAN 7,649%.*

[2] *Il T.A.E.G. massimo indicato è riferito ad un fido di € 100.000,00, con utilizzo per 60 giorni, fatturazione fornitore mensile, spese di incasso trimestrali € 72* (€ 8,00 x n. 9 incassi), spese di istruttoria € 1.000,00*, bollo su contratto € 16,00, bollo su fattura interessi € 2,00. spese invio comunicazioni periodiche (annuali) € 20,00*, spese chiusura contratto € 100,00*, TAN 7,649%.*

**IVA ESCLUSA*

Il Contratto prevede che in caso di tasso di interesse indicizzato ad un parametro di riferimento esterno (*e.g.* Euribor), eventuali valori negativi del parametro saranno considerati pari a zero ai fini del calcolo del tasso di interesse applicato al finanziamento.

Ad esempio:

Tasso pattuito: Euribor 3m/365 (media trimestrale) + 5,50% (spread)

Se il valore dell'Euribor è uguale o inferiore allo zero, il tasso applicato al finanziamento sarà pari al valore dello spread, ossia 5,50%

Sezione IV°: Principali clausole contrattuali che regolano l'operazione.

Diritto di recesso dal contratto di finanziamento: Il Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto, estinguendolo anticipatamente mediante pagamento di quanto dovuto a Finafarm.

Finafarm ha facoltà di recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta al Cliente nel domicilio eletto: (i) al ricorrere di una giusta causa, senza preavviso; (ii) in qualunque momento, senza alcuna necessità di giustificazione, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso dal Contratto da parte di Finafarm, il Cliente è tenuto a corrispondere quanto dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: a revoca.

Facolta' di surrogazione nel contratto: diritto di portabilita' (d.legsv.141/2010 e succ. mod.)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.120 quater TUB, come mod. dal D.Legsv.n.141/2010, il Cliente ha la facoltà di surroga ex art.1202 C.C., trasferendo il contratto, con le già concordate garanzie personali e/o reali, ad un nuovo Intermediario mutuante (c.d."portabilità").

Finafarm, in caso di esercizio del diritto di surroga, non applicherà al Cliente spese, commissioni, e/o costi di ogni genere per l'esecuzione delle formalità connesse alla suddetta operazione.

I rapporti tra Finafarm ed il mutuante surrogato dovranno essere improntati a criteri di massima collaborazione, per la riduzione dei tempi e degli adempimenti connessi alla procedura di surrogazione.

Se la procedura di surrogazione non si perfeziona entro il termine di trenta gg. dalla richiesta d' avvio, Finafarm sarà tenuta a risarcire il Cliente nella misura dell'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo il diritto di rivalsa di Finafarm sul mutuante surrogato se il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Qualunque patto, anche posteriore al contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il Cliente l'esercizio della facoltà di surroga, è nullo.

Diritto di opposizione al contenuto della comunicazione periodica:

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 T.U.B., il Cliente ha il diritto di contrapporsi al contenuto della comunicazione periodica inoltratagli dal finanziatore, tramite opposizione scritta, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Il Cliente, ha inoltre il diritto, in ogni momento del rapporto, di cambiare la tecnica di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio offerto da Finafarm.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie: per le eventuali controversie sorte con Finafarm, il Cliente ha facoltà di esporre reclamo rivolgendosi all'apposito UFFICIO RECLAMI dell'Intermediario istituito presso presso la sede di Finafarm, Via Provina 3, Fraz. Ravina Trento, Tel: 0461/901414, Fax: 0461/901415, al quale è possibile inoltrare il proprio reclamo, per posta ordinaria all'indirizzo della sede stessa o per posta elettronica all'indirizzo reclami@finafarm.it o per posta elettronica certificata all'indirizzo finafarm@legalmail.it tramite la compilazione del relativo modulo, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Finafarm;

2. altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito albo tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Foro competente: il foro competente a conoscere di ogni e qualsiasi controversia tra Finafarm ed il Cliente in relazione al Contratto è esclusivamente quello di Trento.

Sezione V°: Legenda

Cliente/finanziato:	Soggetto finanziato, richiedente il finanziamento e beneficiario della somma corrisposta dall'intermediario.
TAN:	Tasso annuo nominale. E' il tasso di interesse che remunera il capitale erogato e si intende riferito all'anno civile;
TAEG:	Tasso annuo effettivo globale.
TEG:	Tasso effettivo globale.
TEGM:	Tasso Effettivo Globale Medio. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura.
Diritto di surroga ("Portabilità"):	Facoltà riconosciuta al cliente-debitore, ai sensi dell'Art.1202 C.C., di trasferire il contratto finanziario ad altro Intermediario, mantenendo le garanzie personali e reali pattuite, senza penali e/o altri oneri aggiuntivi.
Tasso soglia:	Limite rilevato dalle competenti Autorità, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari;
Tasso Interesse di mora:	Tasso d'interesse da corrispondersi nel caso di ritardato pagamento.
Parametro di indicizzazione:	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
Fideiussione:	E' il negozio giuridico, fonte di un'obbligazione di garanzia personale, con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Cambiale:	E' un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma in denaro alla data ivi indicata come "data di scadenza".
ABF:	Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra la clientela e l'Intermediario, disponibile in alternativa al ricorso al giudice, da non confondere con la conciliazione e l'arbitrato.
Ufficio Reclami:	Ufficio istituito appositamente dall'Intermediario per ricevere ed istruire i ricorsi/reclami presentati dalla clientela prima del loro accesso all'ABF.
Foro competente:	Autorità giudiziaria indicata come competente a giudicare eventuali controversie in merito all'applicazione e/o interpretazione del contratto.
Delega di pagamento:	La delegazione è l'incarico che un soggetto, detto *delegante*, conferisce a un altro soggetto, detto *delegato*, di pagare o di promettere di pagare a un terzo, detto *delegatario*.

Il sottoscritto Cliente dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.

Trento, 01 luglio 2025

Firma finanziato

_____